

Prot. 621/22

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

(ai sensi dell'art. 6 della legge 19.7.2019 n. 69, che ha modificato l'art. 165 del codice penale)

TRA

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

in persona del presidente del Tribunale Paola del Giudice

E

CENTRO ITALIANO FEMMINILE PROVINCIALE DI COSENZA

in persona del suo presidente Concetta Grosso

PREMESSA

La legge 19.7.2019 n. 69 (il cosiddetto Codice Rosso), all'art. 6, ha modificato l'art. 165 del codice penale (articolo attinente alla sospensione condizionale della pena), inserendo, dopo il quarto comma, il seguente periodo: *“nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”*.

Con tale modifica il Codice Rosso ha previsto, dunque, nell'art. 165 c.p., per il catalogo di reati che costituiscono manifestazione di violenza domestica e di genere, un'ulteriore condizione per l'accesso alla sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio *“alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”*.

Il tenore letterale appare inequivoco in punto di obbligatorietà della condizione e rappresenta una novità assoluta nel panorama dell'art. 165 c.p.

Nondimeno, la disposizione richiamata non precisa se i percorsi di recupero debbano rispondere a precisi requisiti regolamentari e non indica i criteri per valutare la legittimazione degli enti o delle associazioni menzionate. Peraltro, è escluso che dall'applicazione della nuova disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica mentre è previsto espressamente che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai percorsi di recupero siano a carico del condannato.

Il Tribunale di Paola (apparendo il numero dei reati ai danni di persone vulnerabili, e, specificatamente, ai danni di minori e di donne in significativo aumento, pur se di difficile emersione per i contesti ambientali, culturali e familiari) ha sempre considerato suo compito, in applicazione delle normative nazionali e sovranazionali, prestare specifica attenzione al fenomeno della violenza domestica e di genere.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Paola DEL GIUDICE

In tale prospettiva, fino ad oggi, sono state adottate le seguenti iniziative: a) la partecipazione costante del Tribunale, per il tramite del presidente e dei suoi giudici, a dibattiti sul tema del femminicidio (inteso nella sua accezione più ampia quali reati di violenza di genere) in sinergia con le istituzioni scolastiche, comunali e carcerarie del circondario; b) l'allestimento (con il coinvolgimento di scolaresche, che hanno creato opere pittoriche) di una saletta attrezzata per l'audizione in videoconferenza di minori e di vittime vulnerabili; c) l'istituzione presso il Tribunale, con la collaborazione dell'Avvocatura paolana, di uno sportello informativo sulla mediazione familiare.

Il Centro Italiano Femminile Provinciale di Cosenza (da questo momento CIF provinciale di Cosenza) è un'associazione di donne senza fini di lucro, che opera in campo civile, sociale, culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza civile fondata sul rispetto dei diritti umani e della persona, secondo la Costituzione, le leggi italiane, le norme di diritto comunitario e internazionale; svolge una costante azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale ed istituzionale e stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni, pubblici e privati, per il perseguimento delle finalità associative; con particolare riguardo alla violenza di genere e domestica, oltre ad essere impegnato in una incessante opera di sensibilizzazione della problematica soprattutto a vantaggio delle giovani generazioni, ha organizzato nel territorio della provincia di Cosenza servizi di sostegno, tra cui centri di ascolto e centri antiviolenza, per donne e minori. Tenuto conto delle disposizioni statutarie e dell'esperienza maturata sul campo, appare rientrare tra le associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per violenza di genere, secondo la previsione della legge 69/2019, che ha modificato l'art. 165 comma 5 c.p.

L'entrata in vigore della norma sopra richiamata offre al Tribunale di Paola e al CIF provinciale di Cosenza di sperimentare un rapporto convenzionale di collaborazione per l'organizzazione di percorsi di recupero gratuiti in favore degli autori di reati di familiari e genere nel circondario. Il risultato che si attende, in attesa di necessari interventi legislativi, è di rendere non soltanto possibile ma anche proficua l'applicazione dell'utile strumento di "prevenzione speciale" messo a disposizione dal legislatore e contenere così il pericolo di recidivanza, che per la tipologia di reati in esame è molto alta.

Il percorso di riabilitazione e recupero psicologico finalizzato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena deve fondarsi su interventi che prendano in esame:

- fattori socioculturali, incluso il contesto sociale di genere, i rapporti di potere ineguali tra uomini e donne nelle nostre società, la diffusione della violenza come modo per affrontare i conflitti nelle nostre culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l'uso di violenza domestica;
- fattori relazionali, incluso il tipo di rapporti di genere-specifici all'interno della coppia, le modalità di soluzione dei conflitti e di comunicazione;
- fattori individuali, che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti: 1) fattori cognitivi, incluse le convinzioni e le posizioni rispetto alle relazioni e ai ruoli di genere, le aspettative relative alla relazione, alla compagna e ai bambini e a se stessi; 2) fattori emotivi (inclusa la gestione dei sentimenti di rabbia, frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, etc.) e le componenti esperienziali su cui si fondano questi sentimenti; 3) fattori comportamentali, inclusa la sostituzione di comportamenti violenti e autoritari genere-specifici con capacità e abilità a instaurare relazioni basate su rispetto e uguaglianza, le capacità di comunicazione e di risoluzione dei conflitti, la gestione dello stress e della rabbia.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Art. 1 (attività da svolgere)

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Della Paola DEL GIUDICE

La Convenzione regola i rapporti tra Tribunale di Paola e il CIF provinciale di Cosenza in ordine alle attività connesse alla realizzazione di un percorso di riabilitazione e di responsabilizzazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere.

Art. 2 (caratteristiche del servizio)

L'associazione, nell'erogazione delle attività, si impegna a:

- seguire le linee guida per lo sviluppo di *standards* per i programmi che operano con autori di condotte di violenza domestica "*WWP-Work With Perpetrators of domestic violence in Europe*";
- garantire percorsi individualizzati di recupero e riabilitazione per gli autori di reati di violenza domestica e di genere;
- realizzare piani individualizzati di recupero, che possono prevedere anche attività di gruppo, tenendo documentazione delle quantità di presenze e qualità della partecipazione;
- definire secondo standard predefiniti una valutazione quali-quantitativa della frequenza e dei risultati ottenuti (anche attraverso test validati e/o procedure standardizzate);
- certificare a fine percorso riabilitativo sulla frequenza (standard quantitativo) e sulla partecipazione (standard qualitativo) dei singoli soggetti sottoposti a trattamento.

Art. 3 (articolazione dei servizi e modalità gestionali)

L'associazione si impegna a fornire a titolo gratuito i seguenti servizi:

- colloquio di accoglienza e raccolta informazioni; -visione della documentazione relativa al caso di violenza;
- realizzazione di un percorso individualizzato di recupero e riabilitazione;
- mediazione culturale e linguistica, laddove necessaria.

Art. 4 (percorsi di recupero)

L'associazione si impegna ad offrire a titolo gratuito una pluralità di risposte ed interventi, ciascuno di essi legati sia al tipo di reato commesso sia alla durata della pena irrogata, tenendo conto della personalità dell'individuo e delle sue specifiche caratteristiche. Si impegna, in particolare, a prevedere uno o due colloqui iniziali individuali, finalizzati alla consulenza e al sostegno psicologico; sulla base dell'anamnesi del caso i soggetti vengono inseriti all'interno di uno specifico percorso differenziato, il quale può prevedere sia incontri di gruppo sia incontri individuali:

- Percorso A, due mesi (8 incontri) "*rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive*";
 - a) percorso individuale;
 - b) percorso di gruppo.
- Percorso B, quattro mesi (16 incontri) "*rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e tecniche espressive conflittualità terapeutico-riabilitative*";
 - a) percorso individuale;
 - b) percorso di gruppo.
- Percorso C, otto mesi (32 incontri) "*psicoterapia*":
 - a) percorso individuale;
 - b) percorso di gruppo.

I programmi prevedono l'esclusione di:

- situazioni di alcolismo-tossicodipendenza attive e non trattate;
- disagio psichiatrico conclamato;
- soggetti con scarsa responsabilizzazione personale e scarsa motivazione interna al termine del percorso valutativo.

Art. 5 (obiettivi)

L'associazione si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

- capire quali sono i meccanismi emotivi individuali e culturali che portano alla violenza;
- fermare la violenza fisica e ridurre i comportamenti abusivi e autoritari;

- far comprendere ed assumere la responsabilità dei propri comportamenti violenti (non solo fisici ma anche comportamenti controllanti, di svalutazione del partner, etc.);
- fornire agli autori di condotte di violenza di domestica un'alternativa agli abusi, incoraggiandoli a condividere la responsabilità della vita di coppia e le prese di decisione con la partner, nel quadro di un rapporto basato sul rispetto;
- cambiare il modo di intendere le relazioni familiari.

Art. 6 (profilo degli operatori)

L'associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione, ad utilizzare come figure professionali prevalentemente psicologi, di entrambi i sessi. Nello specifico gli operatori hanno la responsabilità di:

- identificare i segni di violenza domestica attraverso il linguaggio ed il comportamento degli utenti;
- affrontare il tema della violenza in modo diretto e rispettoso;
- mandare messaggi chiari sulla violenza e sulle sue conseguenze;
- incoraggiare il cambiamento al fine di interrompere i comportamenti abusivi.

Art. 7 (modalità degli incontri)

Durante lo svolgimento degli incontri previsti dal percorso di recupero, l'associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti presi in carico, curando altresì che i trattamenti eseguiti siano conformi a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 8 (Oneri – Assicurazioni sociali – Altri obblighi)

Nessun onere può derivare dalla partecipazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere ai percorsi di recupero offerti dall'associazione sulla Finanza Pubblica. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, è obbligatoria ed è a carico dell'associazione l'assicurazione dei soggetti presi in carico riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 (verifiche e relazione sul percorso svolto)

L'associazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità giudiziaria procedente la presa in carico del soggetto, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri e le eventuali violazioni degli obblighi posti a carico dello stesso che hanno determinato l'interruzione del percorso di recupero (se il soggetto preso in carico, senza giustificato motivo, non si reca più di una volta agli incontri stabiliti o rifiuta di sottoporsi ai trattamenti previsti, etc.). L'associazione ha anche l'obbligo ogni quattro mesi (solo se ovviamente il percorso ha una durata superiore) di trasmettere all'Autorità giudiziaria procedente relazioni periodiche sull'andamento del percorso di recupero. All'esito del percorso, i soggetti incaricati di redigere il piano individualizzato e di seguire il soggetto preso in carico nel suo percorso di recupero dovranno redigere una relazione da inviare all'Autorità giudiziaria procedente, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, alla quale dovrà essere allegata l'autovalutazione del progetto seguito effettuata dal soggetto preso in carico.

Art. 9 (risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del presidente del tribunale. Non diversamente, la Convenzione potrà essere risolta in caso di interventi normativi o di disposizioni del Ministero della Giustizia e/o del Consiglio Superiore della Magistratura incompatibili con il perdurare della vigenza della convenzione.

Art. 10 (durata della convenzione)

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.sca Paola DEL GIUDICE

La presente Convenzione ha natura sperimentale ed avrà la durata di un anno, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere prima del decorso dell'anno. Ove la sperimentazione sia proficua potrà essere rinnovata alla scadenza per un ulteriore anno.

Paola, 24.2.2022

Il Presidente del Tribunale
Paola Del Giudice

Il Presidente del CIF provinciale di Cosenza
Concetta Grosso

Paola Del Giudice



Concetta Grosso

